



Regione Lombardia

Legge Regionale n. 7 del 19 gennaio 1973

Provvidenza per la realizzazione di impianti ed acquisto di aree per lo smaltimento dei rifiuti solidi

(B.U.R. Lombardia n. 4 del 24 gennaio 1973)

Il Consiglio Regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il visto.

Il Presidente della Giunta Regionale
promulga la seguente legge:

ARTICOLO 1

La Regione approverà un piano regionale di smaltimento dei rifiuti solidi, su proposta della Giunta regionale di intesa con la Commissione consiliare competente, entro il 30 giugno 1973.

La presente legge costituisce lo stralcio di detto piano relativamente al programma degli anni 1972 e 1973 per l'utilizzazione dei fondi stanziati nei rispettivi bilanci di competenza.

ARTICOLO 2

La Regione, per la realizzazione di impianti e per l'acquisto di aree per lo smaltimento dei rifiuti solidi, concede, a favore di Comuni o Consorzi fra Enti pubblici, contributi annui costanti trentacinquennali nella misura di seguito fissata, in relazione al tipo di opere:

- a) per la realizzazione delle discariche controllate, per le quali devono sempre essere osservate precise salvaguardie ambientali, i contributi suddetti saranno concessi nella misura del 3% e, per impegni di particolare onerosità per la salvaguardia di cui sopra, nella misura del 4% della spesa riconosciuta ammissibile;



Gestione-Rifiuti.it

- b) per la realizzazione di impianti di smaltimento e di eventuali depositi intermedi di raccolta dei rifiuti solidi, a servizio di tali impianti, i contributi saranno concessi nella misura massima del 5% della spesa riconosciuta ammissibile.

ARTICOLO 3

Le domande di concessione dei contributi devono essere presentate dagli Enti interessati alla Giunta regionale, per il tramite degli Uffici tecnici periferici della Regione, entro il 31 marzo e il 30 settembre di ogni anno.

A ciascuna domanda devono essere allegati i seguenti documenti:

- a) relazione illustrativa del comprensorio da servire, corredata di tutti i dati che hanno condotto alla sua definizione;
- b) documentazione comprovante l'avvenuta costituzione del Consorzio;
- c) progetto di massima dell'opera comprendente una relazione illustrativa, una planimetria e un preventivo sommario della spesa occorrente;
- d) deliberazione dell'organo competente, divenuta esecutiva ai sensi di legge, contenente i necessari elementi relativi all'approvazione del progetto dell'opera da realizzare, al conseguimento del contributo, nonché ai mezzi per fronteggiare la spesa.

ARTICOLO 4

Le domande, corredate della prescritta documentazione, vengono sottoposte all'esame di un'apposita Commissione, la quale esprime, entro il 31 maggio e il 30 novembre di ogni anno, un parere di merito avuto riguardo:

- 1) alla conformità al programma regionale di smaltimento dei rifiuti solidi;
- 2) alla estensione dei comprensori relativi agli impianti di smaltimento;
- 3) alla scelta delle aree e del sistema di smaltimento;
- 4) al tipo degli impianti proposti ed alla loro ubicazione.

In sede di parere la Commissione formula proposte circa l'ammontare delle spese ammissibili ai benefici della presente legge.

La Commissione di cui al 1° comma del presente articolo è nominata dalla Giunta regionale e di essa fanno parte:

- l'Assessore regionale ai Lavori Pubblici e Trasporti, che la presiede;
- l'Assessore regionale all'Ecologia, Caccia e Pesca;
- l'Assessore regionale agli Enti Locali;
- l'Assessore regionale all'Urbanistica e al Piano territoriale;
- l'Assessore regionale alla Sanità.

Un funzionario della carriera direttiva dell'Assessorato ai LLPP e Trasporti, designato dall'Assessore regionale, esercita le funzioni di Segretario.

ARTICOLO 5

Il programma degli interventi annuali, con i relativi finanziamenti sarà predisposto dalla Giunta regionale, d'intesa con la Commissione consiliare competente.

ARTICOLO 6

La Giunta regionale comunicherà agli Enti interessati, la promessa di contributo.



Gestione-Rifiuti.it

Entro il termine di 4 mesi dalla promessa di contributo, gli Enti interessati devono presentare i progetti esecutivi delle opere unitamente ai provvedimenti definitivi per il finanziamento.

I progetti stessi, previo parere dell' organo consultivo competente di cui all' art. 16 del DPR 15 gennaio 1972, n. 8, vengono approvati dal Presidente della Giunta regionale, o dall' Assessore ai LLPP e Trasporti, se delegato, entro tre mesi dalla data della loro presentazione, con apposito decreto con il quale viene concesso il contributo, in rapporto all' ammontare delle somme ritenute ammissibili ai fini del contributo medesimo.

ARTICOLO 7

L' Assessore ai LLPP esercita la vigilanza sulle opere ammesse a contributo, accerta l' avanzamento dei lavori, cura che i medesimi siano condotti a regola d' arte ed in conformità dei progetti approvati e che le contabilità siano tenute secondo le norme vigenti.

Per tutte le opere ammesse a contributo il Presidente della Giunta regionale o l' Assessore ai LLPP e ai Trasporti, se delegato, nomina i collaudatori ed approva gli atti di collaudo.

ARTICOLO 8

I contributi di cui all' art. 2 sono versati direttamente all' Ente interessato od all' Istituto mutuante secondo le modalità che sono stabilite nel provvedimento di approvazione del progetto.

ARTICOLO 9

Al finanziamento degli oneri derivanti dalle provvidenze previste dall' art. 2 si provvede mediante il prelevamento della somma di L. 250.000.000 dal cap. 170/ D « Fondo per fronteggiare gli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso », iscritto al Titolo II, Sezione VI, Rubrica 1a, dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 1972.

Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Le somme non impiegate nell' esercizio 1972 e 1973, potranno essere utilizzate rispettivamente negli anni 1973 e 1974.

Le annualità di spesa conseguenti agli impegni assunti, verranno iscritte negli stati di previsione della spesa dei singoli bilanci regionali a tutto l' esercizio finanziario 2006.

ARTICOLO 10

L' approvazione dei progetti delle opere contemplate nella presente legge equivale a dichiarazione di pubblica utilità nonchè di urgenza ed indifferibilità .

ARTICOLO 11

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dello art. 127 della Costituzione e dell' art. 43 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.



Gestione-Rifiuti.it

La presente legge regionale è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Lombardia.

Data a Milano addì , 19 gennaio 1973

Fonte: questo documento è stato estratto dal nostro ufficio tecnico dall'archivio del Bollettino Ufficiale Regionale



W.S.T. ITALIA S.R.L. - Div. Sicurezza Operativa Ambientale
SEDE LEGALE: Via P. Catte, 94 - 08100 Nuoro
FILIALE OPERATIVA: Via Archimede, 224 -21042 Caronno P.Ia (VA)
Tel. 02/96459201 r.a. Fax 02/96458936 E-mail: tecnico@gestione-rifiuti.it
R.E.A. 71805 Iscrizione Tribunale di Nuoro n. 267/1999 C.F. 02790920967 P.IVA 01057710913

